

TRIBUNALE DI COSENZA

sezione prima

- Ufficio esecuzioni immobiliari -

Len 21/2013

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Francesca Goggiamani,

vista la problematica evidenziata dai delegati alla vendita e dagli Ufficiali giudiziari relativa alle notifiche degli avvisi di vendita agli avvocati dei creditori costituiti;

*premesse:*

- che ad avviso degli Ufficiali giudiziari tali avvisi dovrebbero essere fatti a mezzo pec ex art. 16 D.L. 179/2012, anche al fine di rispettarne la *ratio* di risparmio della spesa pubblica;
- che tale interpretazione non può trovar seguito, disciplinando la disposizione in parola le sole notifiche effettuate dalla cancelleria e non essendo suscettibile di interpretazione analogica;

*considerato, tuttavia:*

- che secondo il combinato disposto degli artt. 490, 570 e 576 c.p.c., l'avviso di vendita, non deve essere comunicato nè notificato, anche se la vendita viene delegata ad un professionista ex art. 591 bis c.p.c.;
- che le parti sono a conoscenza <sup>(o messe nelle condizioni di essere e conoscere)</sup> dell'ordinanza di vendita e della relativa delega emessa dal G.E. all'esito dell'apposita udienza, mentre per conoscere le modalità di tempo e di luogo della stessa, sarebbe onere loro acquisire la relativa informazione dal professionista direttamente e senza formalità;
- che, tuttavia, è invalsa nel Tribunale di Cosenza la prassi di provvedere alla notifica a tutte le parti (debitori e creditori costituiti dell'avviso);
- che l'Unep non ha posto problemi per le notifiche ai debitori, ma solo per quelle ai creditori;
- che questo Giudice ritiene certamente utile e prevalente sulle esigenze di economicità dar seguito alla prassi della notifica ai debitori, incrementando tale comunicazione le possibilità di definizione della procedura (per adempimento del debitore) o le possibilità di vendita del bene;
- che, al contrario, la notifica ai creditori appaia superflua e confliggente con le predette esigenze di economicità;
- che possa ritenersi sufficiente per garantire la trasparenza dello svolgimento della procedura che il delegato dia solo comunicazione ai creditori dell'emesso avviso tramite mail (inoltrata con posta certificata o meno) o tramite fax;

P.T.M.

Dispone che i delegati alla vendita provvedano alla notifica dell'avviso di vendita ai soli debitori esecutati e che diano semplice comunicazione ai creditori dell'emesso avviso tramite mail (inoltrata con posta certificata o meno) o tramite fax.



**Manda** alla cancelleria per la affissione del presente avviso in cancelleria, per il suo inserimento nel sito del Tribunale (nella sezione procedure esecutive – sottosezione “circolari ed avvisi”) e per la comunicazione al Consiglio dell’ordine degli avvocati, al Consiglio dell’ordine dei commercialisti (che ne daranno diffusione ai propri iscritti), ai notai ed agli Ufficiali giudiziari

Per conoscenza la predetta circolare viene inviata a Presidente di sezione e Presidente del Tribunale

Cosenza, 29.1.2013

**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
Depositato in Cancelleria  
oggi **30. GEN. 2013**  
Il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
Giovanni De Stefano

Il Giudice dell'Esecuzione

